

DELIBERAZIONE 16 novembre 2009, n. 1014

**L.R. 56/00 - approvazione linee guida per la redazione dei piani di gestione dei SIR.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio delle Comunità Europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Preso atto che la Direttiva 92/43/CEE prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione di siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come zone speciali di conservazione, in cui si trovano tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva stessa;

Constatato che la Direttiva 79/409/CEE prevede all'art. 3 l'individuazione e l'istituzione di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

Visto l'art. 3 della Direttiva 92/43/CEE in cui viene stabilito che la Rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli);

Visto l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

Visto il D.P.R. 357/1997, modificato dal D.P.R. 120/2003, che recepisce le suddetta Direttiva Habitat e, come stabilito all'art. 4 ed all'art. 7, assegna alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva "Habitat" e nelle zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva "Uccelli";

Visto il Decreto del 17 Ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure

di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";

Vista la L.R. 6 aprile 2000, n. 56 avente per oggetto "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni ed integrazioni con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alle Direttive sopra citate;

Preso atto che all'art. 1, comma 3, della predetta legge vengono individuati i siti di importanza regionale elencati nell'allegato D della legge stessa e che tali siti comprendono i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale che compongono la Rete ecologica europea Natura 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n. 6 avente per oggetto "Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 - Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 644 che, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 ha approvato le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR) che costituiscono le misure di conservazione dei siti medesimi;

Considerato che l'attuazione delle misure di tutela e di conservazione di specie e habitat presenti nei SIR istituiti può richiedere, ai sensi della L.R. 56/2000 e della normativa comunitaria richiamata, l'elaborazione, da parte delle Province e degli enti parco regionali, alle quali è demandata l'attuazione della disciplina di riferimento, di appositi piani di gestione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 24 luglio 2007, n. 80 riguardante "Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale);

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione" con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Vista la Guida all'interpretazione dell'articolo 6

della Direttiva Habitat 92/43/CEE, 2000" Allegato II "Considerazioni sui piani di gestione"(Commissione europea, aprile 2000);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000";

Visto quanto riportato nel Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 redatto dalla Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Viste le Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei SIR allegati al presente atto (Allegato A), di cui costituiscono parte integrante e predisposte sulla base dei principi e criteri riportati nella documentazione tecnica citata;

Constatato che tale documento riporta le indicazioni metodologiche e i principali contenuti che Province ed enti parco devono seguire per procedere alla redazione dei piani di gestione dei SIR, nell'ambito dell'attuazione dell'art. 3 comma 1 della L.R. 56/00;

Preso atto che il documento (Allegato A), inviato alle Province e agli enti parco per le loro eventuali osservazioni e proposte di modifica, è stato esaminato in data 22/10/2009 dalla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 49/95 sostituito dall'art. 13 della Legge regionale n. 56/2000, e che la medesima ha espresso parere favorevole come da verbale depositato agli atti del Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del documento tecnico allegato alla presente (Allegato A) al fine di fornire alle Province e agli enti parco le indicazioni tecniche necessarie a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 omogenei a livello regionale e coerentemente rivolti all'attuazione delle Direttive comunitarie sopra citate, del D.P.R. di recepimento nonché della L.R. 56/2000;

Ritenuto infine che, per i piani di gestione in corso di redazione, i contenuti e i criteri di riferimento siano quelli definiti dai provvedimenti e dagli strumenti conoscitivi sopra citati.

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei SIR" (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che tale documento (Allegato A) costituisce il riferimento tecnico in base al quale i soggetti competenti ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 56/00 sono tenuti a redigere piani di gestione volti al mantenimento o al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e/o delle specie presenti nei Siti di Importanza Regionale (SIR);

3. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione alle amministrazioni provinciali ed agli enti parco interessati affinché ne tengano conto nello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza con particolare riferimento a quelli stabiliti dalla Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 e dai relativi provvedimenti di attuazione;

4. di trasmettere il presente atto, a cura del competente settore, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

*Allegato A*

## **Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIR**

### **Indice:**

#### **INTRODUZIONE**

#### **PARTE I – QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E TECNICO**

RETE NATURA 2000  
RETE ECOLOGICA REGIONALE E SISTEMA DELLE AREE PROTETTE  
SOGGETTI COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO  
LE MISURE DI CONSERVAZIONE  
SCELTA DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO

#### **PARTE II – REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE**

STRUTTURA DEL PIANO  
*Quadro conoscitivo*  
Valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di conservazione di habitat e specie  
*Descrizione delle criticità e delle cause di minaccia*  
*Definizione degli obiettivi*  
*Strategia gestionale*  
ITER DI ADOZIONE E APPROVAZIONE  
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO  
STRUMENTI FINANZIARI

Allegato 1: Elenco della normativa regionale di riferimento

Allegato 2: Strumenti conoscitivi

Allegato 3 - Scheda tipo per azione

## Allegato A

## INTRODUZIONE

Il presente documento definisce uno standard comune per l'elaborazione dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 e della Rete ecologica regionale, complessivamente definiti come Siti di Importanza Regionale (SIR) ai sensi della L.R. n. 56 del 6 aprile 2000<sup>1</sup>.

La proposta tecnica intende valorizzare, non solo i riferimenti metodologici disponibili a livello europeo, nazionale e di altre regioni italiane di cui all' Allegato 2, ma anche le esperienze sino ad oggi realizzate in Toscana di piani di gestione che hanno concluso l'iter di approvazione riportate nella seguente tabella:

Denominazione sito	Tipologia	Cod.NAT2000	Atto di approvazione	Provincia
"Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori"	SIC-ZPS	IT5170007	Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n° 67 del 10/06/2005	Pisa
"Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno"	SIC-ZPS	IT5180011	Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006	Arezzo
"La Calvana"	SIC	IT5150001	Deliberazione del Consiglio Provinciale di Prato n 83 del 12 dicembre 2007	Prato
"Monte Castellino – Le Forbici"	SIC	IT5120002	Delibera di Consiglio Provinciale di Lucca n. 75 del 08/05/2008	Lucca
"Monte La Nuda-Monte Tondo"	SIC	IT5110005	Delibera di Consiglio Provinciale di Massa n. 59 del 21/12/2007	Massa

Sono inoltre disponibili a livello regionale altre esperienze di piani di gestione di siti Natura 2000 o di piani di azione, non culminate in un atto di approvazione.

La redazione dei piani di gestione permetterà, nel rispetto delle Istruzioni tecniche di cui alla D.G.R. 644/04<sup>2</sup> ed in coerenza con i Criteri minimi uniformi di cui ai DM 17 Ottobre 2007 e 22 gennaio 2009 e della D.G.R 454/2008, di definire strategie gestionali finalizzate alla salvaguardia delle specie e degli habitat presenti nei SIR, rapportandosi anche con le eventuali fonti di finanziamento disponibili.

Il documento è strutturato sostanzialmente in due parti:

- la **prima** fornisce un **inquadramento generale**, sia **normativo** che **tecnico**, sulla gestione dei Siti della Rete ecologica regionale in rapporto alla Rete Natura 2000;
- la **seconda** riporta in modo più dettagliato **i contenuti essenziali del piano di gestione**;

Le indicazioni fornite dal presente documento potranno costituire un utile supporto per l'elaborazione di un piano di gestione specifico di un sito, di un piano di azione, o per l'eventuale integrazione degli strumenti di pianificazione vigenti.

In appendice al presente documento vengono elencati i principali strumenti normativi (Allegato 1) e conoscitivi/metodologici (Allegato 2) ad oggi disponibili, la cui conoscenza deve costituire un elemento propedeutico per la redazione dei Piani di gestione.

Sempre in appendice (Allegato 3) viene riportata una scheda tipo da compilare per ogni azione prevista dal piano di gestione.

<sup>1</sup> Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 56 "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (...)".

<sup>2</sup> Deliberazione Giunta Regionale n. 644 del 05/07/2004 (BURT n. 32 del 11/08/2004) "Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR"

Allegato A

## PARTE I QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E TECNICO

### RETE NATURA 2000

#### *NORMATIVA COMUNITARIA*

Nell'ambito del V Programma della UE, conseguente alla Convenzione di Rio, si collocano l'obiettivo delle Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE) e la Strategia comunitaria per la diversità biologica. Il VI Programma ha quindi sottolineato la necessità di disporre di maggiori informazioni su biodiversità, su pressioni e tendenze, con un obiettivo strategico individuato nell'“*arrestare la perdita di biodiversità entro l'anno 2010*”.

A livello comunitario la tutela della biodiversità è stata perseguita anche attraverso la realizzazione di una rete di zone speciali di conservazione ove siano presenti specie ed habitat di particolare valore a livello europeo. Tale obiettivo è perseguito mediante l'applicazione, negli stati membri, delle Direttive: 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e succ. modif.

Sempre a livello comunitario la Comunicazione COM(2006) 216 “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” ha quindi individuato i principali settori d'intervento, i relativi obiettivi e le misure di sostegno necessarie al loro conseguimento.

**Direttiva 92/43/CEE “Habitat”:** nel 1992 con la Direttiva 92/43/CEE<sup>3</sup>, definita “Direttiva Habitat”, l'Unione Europea ha ribadito l'importanza del mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario in quanto “...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato...”; per tale motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”.

Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Unione Europea, mediante tale Direttiva, ha previsto la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti (Zone Speciali di Conservazione - ZSC) denominata Rete Natura 2000. Tale rete, costituita quindi da quelle aree ove sono localizzati habitat e specie rare (elencati negli allegati della medesima Direttiva) “...dovrà garantire il mantenimento, ovvero all'occorrenza il ripristino, in uno stato soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione naturale”.

I siti della rete Natura 2000 costituiscono quindi delle aree di grande interesse ambientale ove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, di interesse comunitario o prioritari, la cui conservazione, da realizzarsi attraverso la designazione di aree speciali di conservazione, è ritenuta prioritaria dall'Unione Europea.

**Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”:** in linea con quanto promosso dalla Direttiva 92/43/CEE, già nel 1979 la Comunità Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE<sup>4</sup>, definita “Direttiva Uccelli”, aveva posto le basi per una rete di siti di importanza naturalistica, prevedendo, agli artt. 3 – 4 di seguito riportati, l'istituzione di apposite Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le specie di uccelli di maggior importanza comunitaria.

“La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi.”(art. 3, par. 2).

“Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione (...). Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste

<sup>3</sup> Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” modificata in seguito all'adeguamento tecnico e scientifico con Direttiva 97/62/CEE.

<sup>4</sup> Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e successive modifiche.

**Allegato A**

ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente Direttiva. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente Direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.” (art. 4, par. 1 e 2).

Nel Novembre 2007<sup>5</sup> e Marzo 2008<sup>6</sup> la Commissione Europea ha rispettivamente pubblicato un primo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale e per quella mediterranea.

**NORMATIVA ITALIANA**

A livello nazionale, nel 1997 un apposito regolamento di attuazione<sup>7</sup> ha recepito la Direttiva 92/43/CEE; tale regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modificato con analoghi provvedimenti di legge<sup>8</sup>, in seguito ai quali il Decreto Ministeriale attualmente di riferimento risulta il DPR 12 marzo 2003, n.120. Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle Province Autonome) il compito di individuare i siti della rete Natura 2000 e di comunicarlo al Ministero dell'Ambiente.

Di seguito il dettaglio cronologico di alcune delle tappe fondamentali attraverso le quali il Ministero dell'Ambiente ha individuato Rete Natura 2000 in Italia:

- Aprile 2000<sup>9</sup> pubblicazione dell'elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- Marzo 2005<sup>10</sup> pubblicazione dell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale;
- Marzo 2005<sup>11</sup> pubblicazione dell'elenco delle Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Luglio 2007<sup>12</sup> pubblicazione dell'elenco dei (SIC) per la regione biogeografica mediterranea.

L'elenco dei Siti ha poi subito un secondo aggiornamento sia per la regione biogeografica mediterranea che continentale con il DM 30 marzo 2009.

<sup>5</sup> Decisione della Commissione Europea del 13 novembre 2007 che stabilisce, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale

<sup>6</sup> Decisione della Commissione Europea del 28 marzo 2008 che adotta, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

<sup>7</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.”

<sup>8</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

<sup>9</sup> Decreto Ministero Ambiente 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.”

<sup>10</sup> Decreto Ministero Ambiente 25 marzo 2005 “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”. G.U. n.156 del 7 luglio 2005 aggiornato successivamente con DM 30 Marzo 2009.

<sup>11</sup> Decreto Ministero Ambiente 25 marzo 2005 “Elenco delle zone di protezione speciale, classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.” aggiornato successivamente con DM 5 Luglio 2007.

<sup>12</sup> Decreto Ministero Ambiente 3 luglio 2007 “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”. (Supplemento ordinario n. 167 della GU n. 170 del 24 luglio 2007) aggiornato successivamente con DM 30 Marzo 2009.

**Allegato A**

In merito alle misure di conservazione dei Siti, nel 2006 è stata emanata la Legge n. 296/2006<sup>13</sup>, nell'ambito della quale il comma 1226 dichiara: "Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri minimi ed uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Tali criteri minimi uniformi sono stati dettati nell'ottobre 2007 da un Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare<sup>14</sup>, poi modificato con DM 22 gennaio 2009.

**NORMATIVA REGIONALE TOSCANA**

Con la sopra citata L.R. n. 56/00 la Regione Toscana ha recepito i dettami della normativa comunitaria e riconosce il ruolo strategico dei siti di importanza comunitaria, nazionale e regionale per la tutela della biodiversità. Nel 1996 la Regione Toscana, utilizzando le competenze delle Università della Toscana (Progetto Life Bioitaly), ha individuato, cartografato e schedato i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale. Oltre a tali SIC e ZPS, nell'ambito dello stesso progetto, sono state individuate, ulteriori aree, i cosiddetti "siti di interesse regionale" (sir) che rappresentano di fatto un approfondimento regionale del quadro conoscitivo. Nell'ambito di tale legge sono state inoltre individuate nuove tipologie di habitat e nuove specie, considerate di elevato interesse regionale, non inserite negli allegati delle Direttive comunitarie. In tale contesto le diverse tipologie di siti (SIC, ZPS, SIR) sono state complessivamente classificate quali Siti di Importanza Regionale (SIR). Con il termine Siti di Importanza Regionale si indicano pertanto i siti classificati come di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ed il sistema di Siti di Interesse Regionale.

La legge regionale 56/00 estende a tutti i Siti di Importanza Regionale le norme di cui al DPR 357/97 e successive modifiche.

Tale legge si inserisce quindi in un quadro assai ricco di riferimenti normativi regionali distribuiti nel tempo e relativi alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva Habitat in Toscana<sup>15</sup>, all'individuazione di SIC, ZPS e SIR e alla modifica dei perimetri dei siti individuati<sup>16</sup>.

Nel luglio del 2004 la Regione Toscana ha approvato le norme tecniche relative alle principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale. Nel giugno 2008<sup>17</sup> in attuazione al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'Ottobre 2007 tali norme sono state integrate attraverso opportuna Deliberazione della Giunta Regionale con misure di conservazione valide per le ZPS.

In generale la classificazione di un'area come SIR non comporta necessariamente un divieto generalizzato di utilizzo delle risorse naturali ivi presenti ma una valutazione della compatibilità di tali usi del territorio con gli obiettivi di conservazione derivanti dall'applicazione delle Direttive sopra citate. Fanno eccezione le misure obbligatorie derivanti dal citato DM 17 Ottobre 2007 così come modificato con DM 22 gennaio 2009, e della D.G.R. n. 454 del 16 giugno 2008 di suo recepimento, e gli eventuali divieti inseriti nell'ambito dello stesso piano di gestione del sito.

L'elenco aggiornato al 2007 dei siti della rete ecologica regionale è contenuto nell'Allegato D della D.C.R. 80/2007.

<sup>13</sup> Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", (Supplemento ordinario n. 244 della G.U. n. 299 del 27/12/2006).

<sup>14</sup> Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)." (G.U. n.258. del 6 novembre 2007).

<sup>15</sup> Deliberazione Consiglio Regionale 10 novembre 1998, n.342 "Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria Habitat".

<sup>16</sup> Deliberazione Consiglio Regionale 21 gennaio 2004, n.6 "Legge Regionale 6 aprile 2000, n.56 (...).Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".

<sup>17</sup> Deliberazione Giunta Regionale 16 giugno 2008 n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione."

*Allegato A*

Tutti i siti costituiscono invariantsi strutturali ai sensi della L.R. 1/2005<sup>18</sup>, e fanno parte dello statuto del territorio di cui all'articolo 48 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della redazione della Carta della Natura di cui alla L. 394/91<sup>19</sup>.

La tutela dei Siti Natura 2000 è inoltre legata alla normativa relativa ai processi di valutazione, con particolare riferimento sia alla Valutazione di impatto ambientale<sup>20</sup>, che alla Valutazione integrata/VAS<sup>21</sup>.

Si sottolinea infine che nell'ambito del lavoro finalizzato all'aggiornamento del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) è stata effettuata, in collaborazione con le Province, i Comuni e le competenti Soprintendenze un'analisi sui beni paesaggistici e più in generale sui paesaggi della Toscana; ciò al fine di implementare il PIT nelle sue tre componenti, ovvero il quadro conoscitivo corredato dalla predisposizione di schede di ambito, il documento e la disciplina di piano. A seguito della citata analisi con D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009 la Regione Toscana ha adottato il provvedimento relativo all'implementazione del PIT con la disciplina paesaggistica e in ciascun ambito di paesaggio, in cui è stato diviso il territorio regionale, il Sistema Rete Natura 2000 è stato inserito quale "valore naturalistico" e le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 644/2004 sono state recepite come "obiettivi di qualità e azioni prioritarie".

Il piano di gestione di un Sito Natura 2000 dovrà inoltre valorizzare e risultare coerente con i contenuti del Piano regionale per la biodiversità attualmente in fase di redazione.

**RETE ECOLOGICA REGIONALE E SISTEMA DELLE AREE PROTETTE**

Il "Sistema delle aree protette" derivante dall'attuazione della LR 49/95<sup>22</sup>, attualmente definito dal 9° aggiornamento dell'elenco ufficiale, di cui alla D.G.R. 842/2007 (226.902 ettari pari al 9,87%) e la rete ecologica regionale prima descritta (317.860 ettari pari al 13,82%), pur rispondendo ad approcci concettualmente diversi coincidono per 191.715,150 ettari pari al 50,58% della superficie dei SIR e ciò evidenzia una funzionalità reciproca di fondamentale importanza per la tutela di entrambe.

La rete ecologica regionale comprende inoltre quasi totalmente le aree umide di importanza internazionale (definite ai sensi della Convenzione di Ramsar) sia già istituite con appositi decreti ministeriali (Padule di Bolgheri, Laguna di Orbetello, Lago di Burano, Palude della Diaccia Botrona) che proposte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dalla Regione Toscana con D.G.R.231/04<sup>23</sup> (Padule di Fucecchio, Lago di Sibolla, ex Lago e Padule di Bientina, Padule di Scarlino, Padule di Orti Bottagone, Lago e Padule di Massaciuccoli – Macchia di Migliarino- Tenuta di S. Rossore e Padule della Trappola-Foce dell'Ombrone).

Laddove sussista una coincidenza tra area protetta (definita ai sensi della Legge 394/91 e della LR 49/95) e un sito Natura 2000, le indicazioni tecniche contenute nella DGR 644/04 sono da ritenersi integrazioni per la redazione dello strumento di pianificazione dell'area protetta.

Tale piano deve quindi considerare adeguatamente i principali obiettivi di conservazione del sito, in quanto essi rappresentano una visione a scala regionale delle priorità di conservazione dell'intera rete ecologica.

L'eventuale inclusione del Sito in un Parco guida in modo univoco la scelta del tipo di Piano di Gestione: seguendo l'iter logico-decisionale proposto dalle Linee Guida (D.M 3 Settembre 2002), che sottolinea: "la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale)" al fine di evitare confuse sovrapposizioni tra diversi strumenti di pianificazione del territorio, è necessario procedere all'integrazione delle azioni di

<sup>18</sup> Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Capo XIX, art. 194.

<sup>19</sup> Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", articolo 3, comma 3 e ultime modifiche con Legge 8 luglio 2003, n. 172.

<sup>20</sup> Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

<sup>21</sup> D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R

<sup>22</sup> Legge Regionale 11 Aprile 1995 n. 49 "Norme sui Parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale" modificata dalla LR 56/00

<sup>23</sup> Deliberazione 15 marzo 2004, n. 231 "Convenzione Internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale (convenzione Ramsar) - richiesta di riconoscimento per zone umide toscane".



*Allegato A*

gestione necessarie alla conservazione del sito nella struttura normativa e procedurale del Piano del Parco e negli opportuni strumenti di gestione in questo accolti e previsti.

Tale possibilità di scelta, chiarisce anche se solo in modo orientativo, i rapporti tra pianificazione dei siti di interesse comunitario e pianificazione delle aree protette, affermando che la “rete Natura 2000 non intende sostituirsi al sistema delle aree protette ma con questo integrarsi per garantire la piena funzionalità di certi habitat e l'esistenza di un determinato insieme di specie animali e vegetali.

Per le tipologie di area protetta per le quali non è obbligatoria la realizzazione di strumenti di piano (Riserve Naturali e ANPIL), l'ente gestore dovrà valutare la necessità di redigere appositi piani di gestione del sito o individuare strumenti di pianificazione vigenti la cui integrazione è sufficiente ad assicurare la conservazione del sito stesso. Per le Riserve Naturali lo strumento di riferimento utile potrebbe essere lo stesso regolamento.

**SOGGETTI COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO**

Ai sensi del DPR 357/97 (modificato dal DPR 120/03), il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della Direttiva Habitat è la Regione o la Provincia Autonoma, fatta eccezione per i siti marini. Le Regioni e le Province Autonome possono comunque sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica oppure limitarsi ad esercitare le funzioni amministrative assegnate dal DPR 357/97 prima citato.

La Regione Toscana in tal senso, in base all'art.3 comma 1 della LR 56/00, ha attribuito le funzioni amministrative riguardanti l'attuazione delle misure di tutela, disciplinate al CAPO II, alle Province.

La specifica competenza della redazione del piano di gestione deriva dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della medesima legge, in base al quale le Province o gli Enti parco, laddove competenti, definiscono ed attuano le misure di conservazione, anche mediante l'adozione, ove occorra, di specifici piani di gestione.

Nel caso di territori compresi all'interno di aree protette sia parzialmente che totalmente tali funzioni sono svolte dagli Enti Parco regionali e possono essere inoltre attribuite agli Enti parco nazionali, previa intesa tra la Regione, la Provincia o le Province territorialmente competenti, e gli stessi Enti parco interessati, fatto salvo l'obbligo di denuncia alla Provincia competente.

**LE MISURE DI CONSERVAZIONE**

La necessità di individuare apposite misure di conservazione sulle quali basare le strategie finalizzate alla tutela della biodiversità deriva dall'articolo 6 della Direttiva Habitat che prevede ben tre tipologie di strumenti che gli Stati membri devono stabilire al fine di garantire la conservazione di habitat e specie protette di interesse comunitario all'interno dei siti Natura 2000:

**1) misure di conservazione (art. 6, par. 1)**

Il D.P.R. 357/97 affida alle Regioni e Province autonome il compito di adottare le misure di conservazione necessarie a salvaguardare e tutelare i siti di interesse comunitario nonché, ove necessario, di redigere appropriati piani di gestione. Il comma 1 dell'articolo 4 infatti di tale provvedimento specifica che esse “devono assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati” ed il comma 2 del medesimo articolo stabilisce l'adozione da parte delle regioni e province per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, delle necessarie misure di conservazione.

La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e statali citati, ha definito, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) della LR 56/00, con D.G.R. 644/04 (integrata

*Allegato A*

successivamente dalla citata DGR 454/08) le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale individuati e perimetrati con D.C.R. 6/04.

Con il termine di **misure di conservazione** si intende “un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente, finalizzato a garantire la coerenza della rete ecologica regionale”. Tali misure di conservazione implicano all’occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’Allegato A1 e delle specie di cui agli Allegati A2 e A3 della LR 56/00.

Tali misure rappresentano un riferimento certo sia per gli atti che devono essere adottati dai soggetti gestori dei SIR (Province o Enti parco) sia per le eventuali valutazioni di incidenza, prefigurando, laddove possibile e necessario, le eventuali misure di compensazione adottabili. Si tratta quindi di criteri e indirizzi generali che devono essere considerati al fine di garantire le condizioni ottimali per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat o le specie protette ivi presenti formulati:

- in funzione degli specifici valori ambientali individuati quali necessari per la conservazione di quel particolare habitat o specie presente nel sito;
- in base alla specifica funzione che questi valori esprimono, più in generale, all’interno della rete ecologica regionale.

Le citate misure di conservazione all’interno della DGR 644/04 sono riportate per ciascun sito della rete ecologica regionale in una apposita scheda. All’interno di quest’ultima è stato indicato il grado di priorità che all’interno di ciascun sito ha, sia la redazione di uno specifico piano di gestione/piano di azione del sito che l’elaborazione di un Piano di gestione integrato con altri strumenti della pianificazione territoriale.

Oltre agli obiettivi di conservazione indicati in ciascuna scheda potranno essere comunque individuati ulteriori obiettivi dagli enti gestori, anche in seguito al miglioramento delle conoscenze su ciascun sito.

Gli obiettivi di conservazione del sito, anch’essi riportati in ciascuna scheda, sono stati definiti in base alle specie e agli habitat di interesse regionale presenti in modo significativo e, poiché possono verificarsi casi di “concorrenza” cioè casi in cui le misure opportune per una o più specie o habitat risultano sfavorevoli per altre specie o habitat, per ciascun sito sono stabiliti degli elenchi di priorità di conservazione.

Nella trattazione dei singoli siti, sia agli obiettivi che alle misure di conservazione è stato attribuito un livello di importanza in base al valore degli elementi da conservare (EE = molto elevata; E = elevata; M = media; B = bassa).

Tale valore tiene conto del valore scientifico e conservazionistico degli elementi considerati e della loro unicità, a scala globale, regionale e locale oltre che dell’urgenza di adottare tali indicazioni.

La scala regionale di valutazione fa sì che mentre per alcuni siti sono elencati numerosi obiettivi di conservazione di importanza elevata o molto elevata, in altri ne vengono individuati solo pochi e di importanza media o bassa.

Nell’ambito del processo di redazione di un piano di gestione di un Sito Natura 2000 i contenuti e le indicazioni derivanti dalle istruzioni tecniche di cui sopra devono essere opportunamente integrati con:

- a) Analisi del Formulario standard Natura 2000 aggiornato, nel quale sono indicate le caratteristiche biotiche in termini di specie e habitat che giustificavano l’inserimento nella Rete Natura 2000 del sito.
- b) Informazioni derivanti dai periodici aggiornamenti della banca dati RENATO e BIOMART consultabile all’indirizzo <http://web.rete.toscana.it/sgr/index.jsp?s=arprot>.
- c) Verifica della presenza degli habitat e delle specie di interesse regionale di cui alla LR 56/00.
- d) Informazioni su habitat e specie derivanti dalle analisi in campo.

*Allegato A*

- e) Informazioni generali sullo stato di conservazione del sito, la presenza di cause di minaccia, gli usi antropici e gli interventi di gestione già realizzati.
- f) Contenuti del DM 17 Ottobre 2007, come modificato con DM 22 gennaio 2009, relativi ai “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

La verifica di cui sopra permetterà di ottenere un quadro conoscitivo più aggiornato rispetto alle istruzioni tecniche della DGR 644/04, in grado di condurre ad un'eventuale rivisitazione delle priorità di conservazione e di intervento.

In base all'art. 6, par. 1 della Direttiva Habitat le misure di conservazione “implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti”.

Esse possono pertanto assumere due forme:

**a) misure regolamentari, amministrative o contrattuali**

**b) piani di gestione**

a) Le misure del primo tipo che costituiscono un requisito minimo possono essere considerate come necessarie e indicativamente definite come segue:

**Misure regolamentari:** interventi di tipo normativo o regolamentare riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti. Essi consistono in disposizioni generali e astratte riferite alle attività ammesse o vietate all'interno dei siti di importanza comunitaria.

Il termine non deve essere inteso in senso stretto, cioè limitato alle fonti regolamentari, quali i “regolamenti” statali, regionali, provinciali, comunali, degli enti parco o di altri enti di gestione di aree protette. Rientrano in questa categoria anche gli interventi di natura legislativa, quali le leggi statali (decreti legislativi o decreti legge) e leggi regionali (o provinciali, per le Province autonome), e gli interventi di natura secondaria non regolamentare (ad esempio fonti statutarie, circolari interpretative, atti d'indirizzo e coordinamento). Per misure regolamentari si intendono inoltre gli interventi di pianificazione o programmazione a contenuto generale.

**Misure amministrative:** provvedimenti delle autorità amministrative a contenuto (concreto e puntuale) riguardanti lo stato di conservazione di habitat e specie. Si tratta in particolare di ordini, autorizzazioni, divieti e prescrizioni riferite a singole aree o a singoli elementi. Tali misure possono essere emanate da qualsiasi autorità pubblica che abbia poteri amministrativi relativi all'area (enti gestori, comuni, comunità montane, province, regioni e Stato).

**Misure contrattuali:** interventi previsti in accordi tra più soggetti, riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per i quali sono stati individuati i siti. Tali accordi possono essere stipulati tra soggetti privati o tra autorità pubbliche e soggetti privati, al fine di conservare gli habitat o le specie in questione. Ad esempio, convenzioni e contratti tra enti pubblici e soggetti privati – spesso organizzazioni private *no profit* – per la gestione delle aree o per il loro uso. Tra le misure contrattuali possono essere compresi anche gli strumenti della cosiddetta “programmazione negoziata”, come gli Accordi di programma, i Contratti d'area e i Patti territoriali.

In realtà non esiste una gerarchia fra le diverse categorie di misure: in alcuni siti (soprattutto in quelli a più elevata naturalità) sono sufficienti le misure regolamentari o normative, in altri risultano indispensabili le misure di carattere contrattuale o gestionale, in altri ancora devono essere adottate le diverse categorie di misura, fra loro opportunamente integrate.

*Allegato A*

b) Il **Piano di gestione** invece deve essere adottato solo “se opportuno”, cioè qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l’attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali prima descritte.

Con il piano di gestione possono essere definite le soluzioni migliori per la gestione del sito, sia in termini di misure di conservazione, sia di definizione di attività e iniziative di sviluppo. La redazione del piano infatti può costituire un’occasione per stimolare la crescita di sensibilità delle comunità locali sull’importanza della conservazione della natura, prevedendo forme specifiche di consultazione degli attori locali nell’ottica di una programmazione partecipata.

Il piano riveste un ruolo prioritario rispetto alle altre misure di conservazione, poiché è una forma di pianificazione complessa ed integrata che riassume e contempla le altre, soprattutto quelle di tipo amministrativo e contrattuale.

**2) misure per evitare il degrado** (art. 6, par. 2)

A fianco delle misure di conservazione la Direttiva Habitat, all’art.6 par.2, prevede “l’adozione di opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative”.

Si tratta, in accoglimento del principio internazionale definito come “approccio precauzionale”, di misure aventi un carattere preventivo finalizzate ad evitare che si crei una perturbazione o un degrado a carico rispettivamente di specie o habitat la cui presenza ha determinato l’individuazione del sito.

**3) valutazione d’incidenza** (art. 6, par 3-4)

Si tratta di una *procedura di valutazione preventiva* introdotta dall’articolo 6 par.3 e 4 della Direttiva Habitat e dall’articolo 6 del D.P.R. 120/03, che ha sostituito l’art.5 del D.P.R.357/97 ed ha, di fatto, ampliato l’attuazione di tale procedimento.


A tale procedimento è necessario sottoporre infatti non solo “qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito”(Direttiva Habitat art.6 comma 3) ma anche gli interventi che possono avere effetti significativi sulla conservazione di specie, habitat e dell’integrità del sito. In tutti i casi assume rilievo la capacità del piano, del progetto o dell’intervento di svolgere effetti significativi sul sito, anche se esterni al medesimo ed anche se classificato di solo interesse regionale.

**SCelta DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SITO**

Le linee guida di cui al D.M 3 Settembre 2002 al fine di evitare confuse sovrapposizioni tra diversi strumenti di pianificazione del territorio riportano un iter logico-decisionale che permette di valutare se le misure di conservazione esistenti siano sufficienti a garantire la conservazione delle specie e habitat presenti o se sia effettivamente necessario procedere alla stesura di uno specifico piano di gestione.

Considerata quindi la non obbligatorietà dei piani di gestione l’iter rappresentato nello schema seguente è un metodo d’analisi che, attraverso la scelta tra opzioni alternative, permette di individuare la strategia di conservazione ottimale da applicare.

Allegato A



Più in dettaglio la procedura logica proposta consta delle seguenti fasi:

**1 FASE:  
ATTIVITÀ CONOSCITIVE PRELIMINARI**

1.1 Realizzare l'inventario delle previsioni normative riferite ai siti Natura 2000 considerati (raccolgere tutti gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, programmatica e contrattuale che riguardano le aree, con riferimento alla loro disciplina d'uso).

1.2 L'area del sito natura 2000 considerato è interna o esterna ad un'area naturale già protetta?

A) se è **“interna” ad una area naturale protetta**: gli strumenti di protezione interni dell'area protetta sono sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato? (esistono strumenti di pianificazione vigenti per l'area protetta, regolamenti, piani di gestione? quali discipline o zonizzazioni sono previste per le aree in questione? si realizza il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla Direttiva?)

A.1) **SI**, allora il sito non richiede misure specifiche di conservazione: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario.

A.2) **NO**, si procede nell'iter decisionale.

B) se è **“esterna” ad aree naturali protette** si prosegue nell'iter decisionale.

*Allegato A*

**2 FASE:**

**VERIFICA DELLE MISURE DI GESTIONE ESISTENTI**

2.1 *Il piano di gestione è necessario rispetto alle misure di conservazione obbligatorie già esistenti?*

A) **NO**, le misure di conservazione *obbligatorie* già esistenti, tra le quali anche quelle di tipo agroforestale afferenti al regime di condizionalità imposto dalla normativa nazionale e regionale di suo recepimento, sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla Direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario.

B) **SI**, le misure di conservazione *obbligatorie* già esistenti *non sono* sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla Direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.

2.2 *Il piano di gestione è necessario rispetto agli strumenti di pianificazione già esistenti quali piani urbanistico - territoriali, piani di bacino, piani per singole risorse (estrattive, acque, coste, fauna, foreste, ecc.) o altri strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione vigente?*

A) **NO**, gli strumenti di pianificazione già esistenti sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla Direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario.

B) **SI**, gli strumenti di pianificazione già esistenti *non sono* sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla Direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.

**3 FASE:**

**INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ESISTENTI**

Se gli strumenti di pianificazione esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla Direttiva bisogna valutare la possibilità di predisporre varianti o integrazioni, per poi prendere in esame la possibilità di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della **FASE 2**.

**4 FASE:**

**CONFIGURAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE**

4.1 Il piano di gestione è necessario (esiste una motivazione specifica a seguito delle fasi precedenti) ed è riconducibile alle seguenti due tipologie:

A) **piano di gestione integrato**: si tratta in realtà di definire gli elementi necessari per integrare i piani esistenti o in fase di elaborazione (sono predisposti ed inseriti una serie di elementi contenutistici all'interno di altri strumenti di pianificazione esistenti o in itinere: ad esempio, piano del parco o della riserva, piano territoriale di coordinamento o paesistico, piano strutturale o regolatore, piano di assetto forestale, ecc.).

B) **piano di gestione specifico**: il piano di gestione è concepito e approvato come strumento di pianificazione a sé stante.

*Allegato A*

**5 FASE :**

**PREDISPOSIZIONE TECNICA DEL PIANO DI GESTIONE**

Articolazione delle fasi di studio per la redazione tecnica delle misure di conservazione, in uno specifico piano di gestione o eventualmente da integrare negli strumenti di pianificazione esistenti secondo le procedure vigenti di modifica di tali strumenti.

**6 FASE :**

**VERIFICA E PREDISPOSIZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI CONSERVAZIONE DA INTEGRARE NEL PIANO**

Laddove, a seguito dell'applicazione di tale metodologia, non si ravvisi la necessità di un piano di gestione, occorre comunque effettuare lo studio generale dell'area, valutarne le minacce, porre degli obiettivi di conservazione e ricavare efficaci strategie di conservazione.

La scelta è da fare, caso per caso, in funzione delle tipologie di azioni necessarie e della loro complessità.

Nel caso di siti che non presentano problematiche di gestione particolari, oppure nel caso di aree che sono già gestite con finalità di conservazione (aree protette, oasi faunistiche, ecc.) e che magari dispongono di piani di gestione, può essere sufficiente l'adozione di ulteriori singole misure di conservazione, sino al caso limite di siti in condizioni soddisfacenti, dove occorrono soltanto attività di monitoraggio.

## PARTE II

### REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE

L'articolo 6 della Direttiva Habitat prevede che *“per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione che implicano all'occorrenza appropriati Piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo”*. Nell'ambito delle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (DM 3 settembre 2002) il Piano di gestione viene definito come uno *“strumento di gestione di un sito della Rete Natura 2000 o della Rete Ecologica Regionale specifico o integrato ad altri piani”*.

Nel 2005 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha quindi pubblicato un apposito Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000, utilizzando anche i risultati del progetto LIFE99NAT/IT/006279 denominato *“Verifica della rete natura 2000 in Italia e modelli di gestione”*.

Obiettivo del piano di gestione, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva Habitat e dall'art. 4 del DPR 120/2003, è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto azioni e interventi necessari al loro mantenimento e/o ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente. Il piano deve inoltre garantire la conservazione della qualità ed integrità complessiva del sito, valorizzando il suo ruolo nell'ambito dell'intera Rete Natura 2000.

Il Piano di gestione, quindi, si può configurare sia come **piano specifico** che come **piano integrato** all'interno di altri strumenti della pianificazione esistenti (*piani contenitore*). Di seguito si descrivono le due diverse tipologie di piano:

- **Piano integrato**, inserito cioè in altri strumenti esistenti o in itinere, definiti *“piani contenitore”* (ad es. Piani territoriali paesistici, Piani strutturali, Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale, Piani faunistico - venatori, ecc.). I contenuti tecnici e le procedure da seguire per l'elaborazione di questi ultimi saranno determinati dal tipo di piano che deve essere integrato. In questo caso le misure di conservazione da adottare, indipendentemente dalla loro complessità e articolazione, devono essere inserite all'interno dei suddetti piani.
- **Piano specifico** appositamente redatto per la gestione di un sito per l'assenza di adeguati *“piani contenitore”* disponibili o per la complessità delle problematiche e delle misure di conservazione da affrontare. Essi possono essere distinti in:

*Allegato A*

1. **generali** quando si occupano della gestione di tutte le componenti presenti nel sito;
2. **settoriali** quando si occupano della gestione di una o più componenti o attività presenti nell'area (es: flora, fauna, ambienti umidi, foreste, attività di pascolo, ecc.), generalmente indicati come Piani di azione.

1) I piani di gestione dei siti della rete ecologica regionale (SIR) inclusi o meno nella rete europea NATURA 2000, non sono strumenti sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito, di tutte le attività previste e delle esigenze ecologiche delle specie e habitat riportate negli allegati delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e negli atti di recepimento nazionali e regionali. In particolare in Toscana i quadri conoscitivi e gli obiettivi di conservazione del piano di gestione devono essere integrati dalle specie ed habitat di interesse regionale elencate negli allegati A, B e C della LR 56/00 e succ. modifiche.

In particolare gli elementi che devono determinare la struttura del piano di gestione sono la tipologia delle emergenze che hanno portato alla designazione del sito e il contesto socioeconomico in cui si colloca il sito stesso, soprattutto relativamente ai rapporti fra le varie forme di uso del suolo, e in generale delle risorse naturali, e le esigenze di mantenere/raggiungere per le suddette emergenze (habitat e specie di interesse regionale o comunitario) uno stato di conservazione favorevole.

I piani di gestione e/o le altre misure da adottare (fra queste può anche essere compresa la “non gestione”), quindi, devono essere definiti in base alle specie e agli habitat di interesse comunitario o regionale effettivamente presenti nei siti (ad eccezione di quelli considerati come “non significativi” nel formulario standard Natura 2000) e alle loro esigenze ecologiche, ad altri piani di sviluppo esistenti e alle esigenze delle comunità locali, tenendo quindi conto delle forme di gestione tradizionalmente adottate nel Sito.

Occorre in sintesi definire prima gli obiettivi di conservazione del sito, poi le misure ritenute “opportune”, anche in base alle specifiche realtà locali.

L'elaborazione del Piano di gestione specifico del sito è altresì necessaria quando le misure di gestione sono molto articolate, richiedono delle apposite attività di monitoraggio, non possono essere inserite all'interno di altri strumenti di pianificazione esistenti (piano integrato) e non possono essere contenute in un piano d'azione (relativo a singoli habitat o specie, oppure a gruppi di habitat o specie con caratteristiche ecologiche o problematiche gestionali simili).

2) I **piani di azione** (*action plan*) sono documenti tecnici che descrivono, su scala molto variabile (dal livello globale fino a quello di aree molto ristrette), gli interventi necessari per conservare singole specie (ad es. i piani d'azione prodotti dall'ISPRA – ex INFS per la conservazione in Italia di specie minacciate di Uccelli e Mammiferi), ma anche gruppi di specie e habitat. Piani d'azione possono essere prodotti anche per definire le modalità di gestione di determinate attività umane (es. il pascolo brado) che interferiscono, o permettono di conservare, alcune specie o habitat. Pertanto, i piani d'azione, come le altre misure di conservazione, all'occorrenza devono essere adottati in forma coordinata, fra più soggetti competenti nelle materie trattate. Il Piano d'Azione è particolarmente idoneo come strumento di riferimento per la tutela di determinati habitat (o habitat di specie) che richiedono periodici interventi di gestione, diversi dalle normali pratiche di gestione agroforestale, che hanno spesso contenuti più o meno sperimentali e richiedono quindi un continuo monitoraggio degli effetti ottenuti. Un piano di questo tipo sarà composto da una parte generale sui diversi aspetti tecnici e scientifici connessi alla tutela degli elementi trattati, che potrà anche essere comune per tutti o per alcuni dei siti interessati dalla presenza di questi ambienti, e da una parte operativa, specifica per ciascun sito o per gruppi di siti, che descriverà con sufficiente dettaglio le misure di conservazione da adottare.




## Allegato A

## STRUTTURA DEL PIANO

La Commissione Europea nella “Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat”<sup>24</sup> indica i principali contenuti che il Piano di Gestione deve avere per raggiungere gli obiettivi enunciati dalla Direttiva.

Come si osserva dal seguente schema (di cui al DM 03/09/02) la redazione del piano può essere suddivisa in 2 fasi principali: la **prima** consiste nella definizione di un quadro conoscitivo relativo al sito in oggetto dal quale risultino gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale esistenti, le caratteristiche biotiche ed abiotiche del sito, con particolare riferimento a quelle naturalistiche, i fattori di pressione e le condizioni socio-economiche. La **seconda** invece deve fornire indicazioni gestionali sulla base di una adeguata individuazione delle esigenze ecologiche e delle problematiche inerenti specie e habitat presenti.



La fase introduttiva del piano dovrà illustrare i riferimenti metodologici e la struttura complessiva del piano stesso. Secondo le indicazioni più volte espresse dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Piano di gestione, nel suo complessivo sviluppo, dovrà:

1. dimostrare l’effettiva necessità dell’uso di tale strumento;
2. individuare obiettivi di gestione chiari ed definiti;
3. dimostrare la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi di gestione in modo efficiente e con mezzi economici effettivamente disponibili.

<sup>24</sup> Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat, Commissione Europea, Bruxelles, Aprile 2000

*Allegato A*

Nel dettaglio, sulla base di quanto indicato anche nel sopra citato Manuale<sup>25</sup> i contenuti minimi del Piano di gestione devono essere:

**Quadro conoscitivo**

Consiste in una descrizione delle diverse componenti ambientali e socio-economiche presenti nel Sito: vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, aspetti fisici e climatici, usi del suolo e aspetti socio-economici; ove necessario anche aspetti paesaggistici e storico-culturali, così come esplicitate nei seguenti paragrafi. Il quadro conoscitivo deve essere realizzato sia sulla base delle conoscenze pregresse (pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e statistici, elaborazioni cartografiche, banche dati, ecc...), sia mediante indagini in campo. I vari aspetti sopra elencati saranno trattati in modo più o meno approfondito in funzione delle caratteristiche del sito. Devono essere inoltre analizzati gli strumenti di pianificazione territoriale e vincolistici vigenti nell'area, da quelli di area vasta (PIT, PTC, ecc.) a quelli locali (PS e regolamento urbanistico comunale) o di settore (piano cave, piano faunistico - venatorio, ecc.).

La descrizione del sito dovrà essere inquadrata in un contesto territoriale ampio, con particolare riferimento alle connessioni ecologiche con le aree esterne e al suo ruolo/contributo nell'ambito della rete Natura 2000 alle diverse scale (comunitaria, regionale e provinciale).

**Descrizione territoriale:** comprende l'esatta denominazione del Sito, il codice identificativo Natura 2000, l'estensione dell'area e i suoi confini, l'altitudine, le coordinate geografiche, la Regione biogeografica di appartenenza, le caratteristiche generali del sito, province e comuni di appartenenza, eventuali località rilevanti, le infrastrutture di trasporto che lo interessano.

**Descrizione fisica:** comprende gli aspetti fisici e climatici che hanno una influenza determinante sulle caratteristiche del sito. Analisi degli aspetti climatici locali, geologici, geomorfologici e pedologici, anche con riferimento a peculiari geotopi e paesaggi geomorfologici, descrizione dell'assetto idrografico, dell'idrologia e della qualità biologica e chimico-fisica delle acque..

**Descrizione biologica:** componente fondamentale nella stesura del piano in quanto finalizzata alla definizione dello stato di conservazione e della distribuzione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e regionale presenti nel SIR e all'individuazione degli elementi di criticità. Si tratta di realizzare un inquadramento biotico generale del sito fornendo liste degli habitat, delle principali specie botaniche e zoologiche presenti, evidenziando le specie endemiche, quelle elencate negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, della L.R. 56/2000, le specie appartenenti a Liste rosse, quelle protette da convenzioni internazionali, fornendo possibilmente anche dati di tipo quantitativo o semiquantitativo.

Essa è incentrata sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è stato individuato, e si svolge secondo i seguenti punti:

- (a) verifica e aggiornamento, su base bibliografica (cf. banche dati elencate nell'Allegato 2) e mediante sopralluoghi, dei dati di presenza di specie e habitat riportati nel Formulario Standard del Sito;
- (b) organizzazione delle informazioni in una banca dati e produzione di cartografie tematiche in scala adeguata.

Per qualunque tipologia di sito sono necessarie le seguenti cartografie tematiche:

1. carta di **inquadramento territoriale**, in grado di evidenziare la localizzazione del sito e le relazioni con altri siti della rete Natura 2000, aree protette e altre aree di interesse naturalistico (scala di riferimento 1:25.000-1:50.000);

---

<sup>25</sup> "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" (Ministero dell'Ambiente e del Territorio, Dipartimento Protezione Natura, (2005).

*Allegato A*

2. **carta degli habitat** *sensu* Corine Biotopes, realizzata sulla base delle informazioni esistenti e mediante fotointerpretazione e analisi in campo. La legenda deve indicare i codici Corine Biotopes e Natura 2000, evidenziando la presenza di habitat di interesse regionale o comunitario e gli elementi fitosociologici di riferimento (scala di riferimento 1.10.000).
3. L'analisi degli habitat esistenti e di quelli potenziali consentirà di valutare la natura primaria o secondaria delle diverse cenosi vegetali, la loro collocazione nella locale serie di vegetazione, l'appartenenza a particolari geosigmeti ma soprattutto di comprenderne la loro stabilità, i processi dinamici in corso ed i rapporti tra habitat e fattori antropici e naturali. Per particolari tipologie di habitat o per aree geografiche ricche di habitat di interesse verranno realizzati approfondimenti con indagini in campo e redazione di cartografie tematiche di maggior dettaglio.

In relazione alle specificità del sito, devono essere realizzate ulteriori cartografie tematiche, riguardanti sia la presenza di emergenze (ad es. mappa delle grotte, delle pareti rocciose idonee alla nidificazione di rapaci, dei siti riproduttivi di anfibi, stazioni di specie rare, ecc.), sia carte di sintesi relative al valore naturalistico e alla qualità complessiva degli ecosistemi. La realizzazione di tali cartografie potrà avvalersi delle informazioni disponibili presso il SIT regionale.

**Descrizione socio-economica:** deve essere analizzato il quadro socio-economico locale al fine di identificare i fattori esistenti o potenziali che possono influenzare (positivamente o negativamente) la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito.

L'analisi delle variabili socio-economiche rappresenta un elemento fondamentale nella definizione del contesto di riferimento e ha l'obiettivo di evidenziare le eventuali criticità del sistema territoriale che possono avere un'incidenza sulla presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico.

Queste variabili andranno esaminate sia per il territorio amministrativo di riferimento, sia, con maggior dettaglio, per il territorio del sito stesso limitatamente agli aspetti più rilevanti per gli obiettivi del Piano.

Potranno essere realizzate cartografie tematiche, riguardanti gli usi antropici (ad es. carta delle aziende agro-zootecniche e dell'utilizzazione dei pascoli), il regime proprietario e altri elementi rilevanti per il sito.

**Descrizione urbanistica e programmatica:** devono essere analizzati gli strumenti urbanistici locali, la pianificazione di settore e i vincoli esistenti, al fine di verificarne la congruenza con le finalità di tutela del sito.

A tale scopo sarà quindi necessario fornire un quadro dettagliato delle eventuali disposizioni vincolistiche (vincolo paesaggistico, idrogeologico, ecc.) che insistono nell'area del SIR, degli strumenti di pianificazione, approvati e regolarmente vigenti o in via di approvazione, quali il Piano e il Regolamento urbanistico comunale, quello Provinciale (PTC), il Piano Paesaggistico Regionale del PIT, piani e regolamenti di aree protette e gli altri piani di settore rilevanti per il Sito.

In relazione alle specificità del sito, potrà essere necessario rappresentare il quadro pianificatorio e vincolistico in apposite cartografie tematiche.

**Descrizione storico-culturale:** gli elementi di valore archeologico, architettonico e culturale devono essere analizzati in particolar modo nei casi in cui la loro presenza può in qualche misura influenzare, positivamente o meno, la conservazione di specie, habitat ed ecosistemi all'interno del sito (ad es. le sistemazioni agrarie e forestali tradizionali favoriscono spesso la conservazione di specie di interesse mentre la presenza di emergenze archeologiche di forte richiamo turistico può costituire un fattore di disturbo). Occorrerà pertanto evidenziare la presenza di elementi puntuali o areali con le caratteristiche di cui sopra, ove necessario anche con apposite cartografie tematiche.

**Descrizione paesaggistica:** poiché le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti all'interno del sito non possono essere considerate isolate rispetto ad un contesto territoriale più ampio, è necessario inquadrare l'area in esame nel sistema paesaggistico a cui appartiene. In taluni casi potrà essere necessaria un'analisi dei processi ecologici e antropici che hanno portato alla formazione dei paesaggi attuali, ove tali processi sono funzionali alla conservazione di specie e habitat d'interesse.

*Allegato A*

La rappresentazione cartografica dei valori e delle emergenze paesaggistiche può costituire un utile elemento conoscitivo per le fasi successive del Piano.

**Valutazione delle esigenze ecologiche e dello stato di conservazione di habitat e specie:**

Per **esigenze ecologiche** si intendono "...tutte le esigenze dei fattori biotici ed abiotici necessari per garantire lo stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con l'ambiente (aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.)" (Guida all'interpretazione dell'art.6 della Direttiva Habitat).

L'analisi delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato individuato è essenziale per la successiva definizione delle strategie gestionali.

Devono essere innanzitutto elencati e descritti gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale, elencati nel Formulario Standard, segnalati nella bibliografia esaminata oppure rilevati nel corso delle indagini in campo. L'analisi delle fonti bibliografiche recenti, unita alle nuove informazioni derivanti dai sopralluoghi in campo, porta spesso alla necessità di apportare significative modifiche al Formulario Natura 2000.

Successivamente per ciascuna specie di interesse occorre descriverne le preferenze ambientali facendo riferimento, alle tipologie vegetazionali individuate nella carta degli habitat, e ai fattori che ne determinano la distribuzione e lo stato di conservazione. Per le specie di particolare importanza potrà essere opportuno produrre una carta dell'idoneità ambientale.

Per ciascun elemento (specie o habitat) dovrà essere fornita, per quanto possibile, una valutazione su distribuzione reale e potenziale all'interno del SIR, superficie occupata e/o consistenza delle popolazioni, isolamento rispetto ad altre popolazioni, trend complessivo e nel SIR; dovrà essere infine valutato il suo stato di conservazione.

Dovrà essere anche valutato lo stato di conservazione ("integrità") del sito e descritto il suo ruolo nel contesto della Rete Natura 2000 e nella Rete regionale dei SIR. Il riconoscimento del ruolo e dell'importanza del SIR esaminato nel contesto regionale, nazionale e comunitario appare essenziale per una corretta individuazione e gerarchizzazione degli obiettivi di conservazione e delle strategie di gestione; qualora un sito costituisca una "roccaforte" per una determinata specie (o habitat), evidentemente la conservazione di questa specie dovrà essere considerata come uno dei principali obiettivi di conservazione.

**Descrizione delle criticità e delle cause di minaccia**

L'analisi dei contenuti della D.GR 644/2004 fornisce un primo quadro sulle principali cause di minaccia interne o esterne ai Siti. Devono quindi essere prese in esame non solo le cause di minaccia direttamente riferite alle specie e agli habitat la cui conservazione è obiettivo di gestione del sito ma anche le cause che, pur agendo al di fuori del SIR, possono comunque incidere su tali specie e habitat e più in generale sull'integrità del sito.

Gli elementi di criticità devono essere tradotti in una apposita cartografia tematica (ad es. distribuzione di specie aliene, sorgenti inquinanti, elementi di frammentazione o di disturbo antropico) a cui è possibile associare cartografie relative agli usi antropici (ad es. carta dell'utilizzazione dei pascoli, carta delle proprietà, ecc.). Devono essere individuate non sole le criticità attuali ma anche le possibili minacce future legate all'attuale dinamica vegetazionale, alle previsioni pianificatorie o al trend delle popolazioni.

**Definizione degli obiettivi**

Il confronto tra le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito e le criticità individuate permette di definire gli obiettivi gestionali, nonché di individuare le priorità di intervento.

L'obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari e non, attraverso opportuni interventi di gestione, che garantiscano il mantenimento e/o il ripristino dei locali equilibri ecologici.

*Allegato A*

Gli obiettivi specifici del Piano di Gestione sono desumibili sia da una propedeutica analisi dei contenuti della DGR 644/04 che da ulteriori studi o analisi specifiche finalizzate all'individuazione di criticità da eliminare o mitigare, ovvero di dinamiche favorevoli alla conservazione del sito da salvaguardare.

Tali obiettivi devono essere descritti in modo chiaro e realistico, nonché in modo semplice affinché possano essere facilmente comprensibili anche ai non addetti ai lavori, indicando anche i tempi necessari al raggiungimento dei medesimi e quantificandone i risultati attesi. Nell'ambito del processo di individuazione degli obiettivi si deve tener presente che per la salvaguardia delle risorse naturali e dell'integrità ecologica all'interno del SIR è necessario:

1. mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato designato;
2. mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi);
3. ridurre le cause di declino delle specie rare o minacciate ed i fattori che possono causare la perdita o la frammentazione degli habitat all'interno del sito e nelle zone adiacenti;
4. tenere sotto controllo ed eventualmente limitare le attività che incidono sull'integrità ecologica dell'ecosistema;
5. armonizzare i piani e i progetti previsti per il territorio in esame;
6. individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area;
7. attivare meccanismi socio – politico - amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed omogenea del SIR.

Strategia gestionale

Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, corredate da una valutazione dei costi e dei tempi necessari per la loro realizzazione.

Tali strategie devono essere calibrate sulla base degli obiettivi specifici definiti e delle indicazioni riportate nella relativa scheda della DGR 644/04. Per la loro attuazione devono essere individuati interventi di gestione, ovvero azioni concrete di tutela per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione delle componenti ambientali (specie e/o habitat presenti nel sito). Ogni intervento/azione deve essere descritto e sintetizzato in una scheda (Allegato 3) riportante modalità tecnico-operative, costi, tempi di realizzazione, soggetti coinvolti nella fase di realizzazione, risorse necessarie e tutte le ulteriori informazioni sufficienti a chiarirne le modalità di realizzazione. Gli interventi devono poi essere raggruppati secondo le strategie che perseguono e potranno essere raccolti sotto forma di schede all'interno della "**carta delle azioni**", che rappresenta l'elaborato di sintesi del piano, permettendo di individuare cartograficamente e descrivere nel dettaglio le azioni di gestione.

Per una maggiore omogeneità e facilità di attuazione, gli interventi vengono distinti:

in base alla loro frequenza in:

- **straordinari**, ovvero da eseguire una sola volta (ad es. azioni di recupero e ripristino);
- **ordinari**, ovvero da ripetersi periodicamente (annuali o stagionali);

in base alla loro tipologia in:

- **materiali**, ovvero consistenti in azioni concrete sul territorio (interventi di ripristino, realizzazione di opere);
- **immateriali**, ovvero consistenti in azioni immateriali (ad es. campagne di informazione, accordi, ecc.).

*Allegato A*

Le azioni che possono essere definite nell'ambito di un piano di gestione sono ulteriormente suddivisibili in:

- *interventi attivi (IA)*
- *misure regolamentari e amministrative (RE)*
- *incentivazioni (IN)*
- *programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)*
- *programmi didattici (PD).*

Gli **interventi attivi (IA)** sono generalmente finalizzati a rimuovere o ridurre un fattore di disturbo orientando una dinamica naturale o antropica. Tali interventi spesso possono avere carattere strutturale e la loro realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile.

Nella strategia di gestione individuata per il sito, gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di ottenere un "recupero" delle dinamiche naturali, configurandosi in tal senso come interventi una tantum a cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio, ma non è da escludersi una periodicità degli stessi in relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia.

Le **misure regolamentari e amministrative (RE)** indicano le azioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione degli habitat e delle specie, sono frutto di scelte programmatiche che suggeriscano comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I comportamenti in questione possono essere individuali o della collettività e riferibili a indirizzi gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l'autorità competente per la gestione del sito attribuisce a tali raccomandazioni significato di norma o di regola. Dalle regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio, incentivazioni.

Le **incentivazioni (IN)** hanno la finalità di sollecitare l'introduzione presso le popolazioni locali di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.

I **programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)** hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal piano di gestione; tra tali programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata.

I **programmi didattici (PD)** sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, a tutelare i valori del sito.

A livello procedurale e organizzativo è opportuno realizzare uno schema riassuntivo degli interventi organizzati in base alle diverse priorità di intervento.

L'identificazione delle priorità di intervento va effettuata sulla base degli elementi emersi dalla fase conoscitiva e dal livello di importanza\urgenza riportato nella apposita scheda della DGR 644/04 attribuito come "giudizio di esperti" in base al confronto tra valore degli elementi da conservare e necessità di adottare l'azione stessa (**EE = molto elevata; E = elevata; M = media; B = bassa**).

In particolare sono da considerarsi come interventi a priorità "molto elevata" o "elevata" quelli relativi a specie/habitat indicati come emergenze nella DGR 644/2004 o comunque prioritari, quelli relativi a cause di minaccia in grado di alterare in modo significativo l'integrità del Sito, o relativi a specie/habitat di interesse comunitario/regionale ad elevata vulnerabilità e a rischio di scomparsa nel Sito.

*Allegato A*

Al fine di rendere ancor più chiaro il quadro complessivo delle azioni individuate è opportuno, sulla base della specifica priorità di intervento e della loro fattibilità economica, organizzarle nelle seguenti categorie temporali:

1. **a breve termine (BT):** tutti gli interventi a risultato immediato che devono essere realizzati entro 12 mesi;
2. **a medio termine (MT):** tutti gli interventi che potranno essere realizzati entro 24-36 mesi;
3. **a lungo termine (LT):** tutti gli interventi che richiedono un tempo di attuazione compreso tra 36 e 60 mesi ed oltre.

Nell'ambito della definizione dei costi è opportuno fornire un elaborato di piano che distingua le azioni di esecuzione pubblica (attuabili in forma diretta da Province e Enti Parco) da quelle di indirizzo programmatico (finanziate attraverso specifici strumenti finanziari) in modo da facilitare l'iter amministrativo di approvazione da parte dell'ente competente.

**ITER DI ADOZIONE E APPROVAZIONE**

Nel caso di piani specifici questi sono approvati secondo le modalità previste per i regolamenti delle Riserve Naturali ed i piani dei Parchi Provinciali (artt. 11 e 16 LR 49/95). Tale procedura è stata poi integrata dalla LR 1/2005 che ha modificato l'art.11 della LR 49/95 legando l'approvazione dei piani dei parchi provinciali, e quindi anche dei siti Natura 2000, alle disposizioni del titolo II della LR 1/2005.

Nel caso in cui un piano di gestione sia integrato in un altro strumento della pianificazione territoriale, esso dovrà seguire necessariamente la procedura prevista per l'approvazione di quest'ultimo.

In base inoltre a quanto previsto dall'art.13 della LR 56/00, commi 1 e 2, i piani di gestione, nella fase di avvio del procedimento o comunque in fase di adozione, sono sottoposti al parere da parte della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, organo che garantisce alla Giunta regionale il supporto tecnico e scientifico nelle materie inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità.

Tenuto conto del carattere multidisciplinare del piano di gestione e della necessità di una sua massima condivisione risulta opportuno, anche ai sensi di quanto previsto dalla LR 69/07<sup>26</sup>, garantire il coinvolgimento, nelle sue varie fasi, di tutti i portatori di interesse attraverso uno specifico processo partecipativo. Il coinvolgimento per esempio degli attori economici locali, di rilievo rispetto alle problematiche di conservazione, è spesso il presupposto indispensabile per garantire l'efficacia del Piano di gestione, e deve essere perseguito sin dalle fasi conoscitive. Ciò consentirebbe la risoluzione a priori di eventuali conflitti e la raccolta di ulteriori elementi utili a comprendere le principali criticità ambientali che caratterizzano il Sito.

In base a quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del DPR 357/97 e succ. mod. il piano di gestione, prevedendo la realizzazione di interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito normalmente non è sottoposto a valutazione di incidenza.

Ai sensi quindi di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del DLgs 152/06<sup>27</sup> il piano di gestione qualora non rientri nel campo di applicazione diretto della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve comunque, in base al comma 3 bis del medesimo articolo, essere sottoposto ad una verifica di assoggettabilità (art. 12 DL 152/06) finalizzata alla valutazione, da parte dell'autorità competente, di eventuali effetti significativi sull'ambiente degli interventi previsti dal piano.

<sup>26</sup> Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali"

<sup>27</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e succ.mod.

*Allegato A*

## **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE**

La valutazione dell'attuazione del Piano è un elemento essenziale finalizzato a verificare l'efficacia delle azioni intraprese per conseguire gli obiettivi di gestione ed eventualmente rettificare la strategia gestionale proposta.

La necessità di procedere ad una verifica degli effetti delle misure gestionali attraverso un monitoraggio è peraltro sottolineato in senso più generale dall'art. 7 commi 1 e 2 del DPR 357/97 e succ.mod. inerente "Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie" di seguito riportati.

*1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.*

*2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.*

Il grado di conseguimento degli obiettivi fissati, rilevato attraverso l'utilizzo di indicatori specifici, permette una valutazione realistica dell'efficacia del Piano. Tali indicatori devono essere definiti per ciascun intervento ed essere in grado di valutare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario/regionale, e relative variazioni, l'eventuale diminuzione dei fattori di minaccia ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dal piano.

Gli indicatori specifici prescelti, talvolta coincidenti con gli indicatori scelti per la caratterizzazione e il monitoraggio ambientale del sito, per una corretta valutazione del piano, devono essere oggettivi, realistici e misurabili, ed essere relativi sia al settore ecologico che a quello socio-economico.

I primi devono possedere una riconosciuta significatività ecologica (relazione chiara tra l'indicatore e la specie o l'habitat analizzato), una sensibilità anche a piccoli cambiamenti ed essere di facile rilevazione. I secondi invece devono essere formulati in modo tale che siano in grado di evidenziare e misurare gli andamenti dei fenomeni socioeconomici a livello della comunità locale ed indicare la presenza di eventuali pressioni antropiche sull'ambiente.

Una volta definiti gli indicatori sarà necessario definire un programma di monitoraggio specifico finalizzato alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi generali e operativi, di gestione, l'efficacia delle strategie di gestione adottate e lo stato di avanzamento e/o realizzazione degli interventi previsti.

L'azione di monitoraggio, ossia la misurazione ripetuta della variabile prescelta nel tempo con metodologie ripetibili e chiaramente descritte in un protocollo, accerterà la validità delle misure gestionali adottate e l'idoneità degli interventi previsti, le tendenze dinamiche in atto e quindi lo stato reale di conservazione del Sito adottando, in un processo dinamico di aggiornamento del piano, gli eventuali elementi correttivi nel caso gli obiettivi prefissati non vengano, o vengano solo parzialmente, conseguiti.

## **STRUMENTI FINANZIARI**

Il piano di gestione implica l'attuazione di una serie di interventi concreti sul territorio la cui fattibilità dipende dalla disponibilità di risorse finanziarie che ne garantiscono la sostenibilità socioeconomica.

Al fine di rendere operative le misure gestionali necessarie è opportuno quindi, nell'ambito della definizione delle stesse, analizzare gli strumenti finanziari utilizzabili per poterle finanziare.



*Allegato A*

In tale contesto è opportuno l'utilizzo del Manuale<sup>28</sup> realizzato dalla Commissione Ambiente della CE con l'obiettivo di promuovere l'integrazione degli obiettivi di conservazione di habitat e specie e la gestione di Natura 2000, negli strumenti di programmazione regionali e nazionali relativi al periodo 2007-2013 consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente ([http://www.minambiente.it/index.php?id\\_sezione=2672](http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2672)). All'interno del manuale, infatti, sono segnalate le opportunità di co-finanziamento con i diversi fondi comunitari per ogni tipologia di attività relativa ai siti Natura 2000. Inoltre viene data una descrizione sintetica dei principali Fondi Comunitari (FSE, FESR, FEASR, Life +, FP7, FEP, Fondo di coesione) spiegandone il processo di programmazione ed elencando gli articoli rilevanti per Natura 2000.

In tale contesto si sottolinea che nel Reg. CE 1698/2005 relativo all'attuazione della politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 sono presenti oltre a numerose conferme rispetto al precedente periodo di programmazione 2000-2006, come le misure agro-ambientali, anche importanti novità potenzialmente idonee alla conservazione della natura e alla tutela della biodiversità. In particolare l'articolo 52, lettera b), punto iii) del suddetto Reg.CE prevede un sostegno per la stesura di piani di protezione e gestione dei siti NATURA 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale. La Toscana ha dato attuazione a tale articolo nell'ambito del PSR 2007 -2013, approvato nel 2007 e poi modificato con DGR 91 del 16/02/09, definendo e attivando la sottomisura 323a che prevede il finanziamento al 100% della redazione di piani di gestione dei SIR da parte di Province e enti parco. Il piano di gestione dovrà quindi individuare ed analizzare le potenziali fonti di finanziamento, ai diversi livelli, degli interventi previsti.

Questa fase del Piano di gestione potrà utilmente rapportarsi con i contenuti dei Piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle Aree Protette, realizzati dalle Province secondo le indicazioni della D.G.R.1156 del 1999, ed in gran parte estesi al Sistema Natura 2000

---

<sup>28</sup> *Guida al finanziamento Natura 2000 – Manuale guida aggiornato al 2007 commissionato dalla CE – DG ambiente.*

*Allegato A***Allegato 1 – Elenco della normativa regionale di riferimento*****Decisione G.R. n. 16 del 9 dicembre 1997***

Determinazioni relative alle modalità e procedure di recepimento della Direttiva comunitaria Habitat in Toscana.

***D.G.R. n. 1437 del 23 novembre 1998 (BURT n. 51 del 23/12/1998)***

Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette.

***D.C.R. n. 342 del 10.11.1998 (BURT n. 8 del 24/02/1999)***

Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all'attuazione della Direttiva comunitaria habitat.

***L.R. n. 56 del 6 aprile 2000 (BURT n. 17 del 17/04/2000)***

Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.

***D.C.R. 10 aprile 2001, n. 98*** di modifica della L.R. 56/00.***D.C.R. n. 18 del 29.01.2002 (BURT n. 9 del 27/02/2002)***

Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 – individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell'allegato D.

***D.G.R. n. 1148 del 21 ottobre 2002, (BURT n. 46 del 13/11/2002)***

L.R. 56/2000 - Indicazioni tecniche per l'individuazione e la pianificazione delle aree di collegamento ecologico.

***D.G.R. n. 1328 del 2 dicembre 2002, (BURT n. 52 del 27/12/2002)***

Individuazione come zona di protezione speciale (Dir. 79/409/CEE) del sito di importanza regionale SIR 118 "Monte Labbro e Alta Valle dell'Albegna".

***D.C.R. n. 6 del 21.01.2004 (BURT n. 8 del 25/02/2004)***

L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

***D.G.R. n. 644 del 05/07/2004 (BURT n. 32 del 11/08/2004)***

Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR.

***D.G.R. n. 1175 del 22 novembre 2004 (BURT n. 50 del 15/12/2004)***

L.R. 56/00 - Art. 12 comma 1 lettera E - Definizione dei requisiti strutturali dei centri previsti dall'art. 9, nonché dei requisiti organizzativi e strutturali dei soggetti gestori dei centri stessi.

***D.G.R. n. 400 del 14 marzo 2005 (BURT n. 14 del 6/04/2005)***

Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale BO8 Monte Capannello, Cima del Monte, come zona di protezione speciale (ZPS).

*Allegato A****D.C.R n. 68 del 19 luglio 2005 (BURT n. 34 del 24/08/2005)***

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 relativa alle norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - aggiornamento dell'allegato A punto 1 "Lista degli habitat naturali e seminaturali".

***L.R. 3 gennaio 2005, n.1 (BURT n. 2 del 12/01/2005)***

Norme per il governo del territorio- *Capo XIX* - relativamente alla modifica degli articoli 1 e 15 della L.R. 56/2000.

***D.G.R n. 923 del 11 dicembre 2006 (BURT n. 52 del 27/12/2006)***

Approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e del DPR 357/1997 come modificato con il DPR 120/2003 (ABROGATA)

***D.G.R n. 109 del 19 febbraio 2007 (BURT n. 11 del 14/03/2007)***

Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell'Arcipelago Toscano

***D.G.R. n. 456 del 25 giugno 2007(BURT n. 28 del 11/07/07)***

Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19.2.2007 "Direttiva 79/409/CEE – Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell' Arcipelago Toscano". Sostituzione allegato A.

***D.G.R n. 572 del 30/07/2007 (BURT n. 33 del 14/08/2007)***

D.G.R. n. 923/2006 recante approvazione di misure di conservazione per la tutela delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Integrazione del punto 11 dell'allegato 1 in materia di cave.

***D.C.R n. 80 del 24/07/07 (BURT n. 34 del 22/08/2007)***

Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale).

***D.G.R n 454 del 16 giugno 2008 (BURT n. 56 del 25/06/2008)***

D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione.

***D.C.R. n. 32 del 16 giugno 2009***

Implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Adozione.

*Allegato A***Allegato 2 - Strumenti conoscitivi**

I documenti più significativi cui fare riferimento per la definizione dei contenuti dei piani di gestione disponibili al momento della redazione delle presenti norme tecniche, sono:

- a) Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Dipartimento Protezione Natura, (2005) scaricabile all'indirizzo [http://www2.minambiente.it/pdf/www2/dpn/rete\\_natura2000](http://www2.minambiente.it/pdf/www2/dpn/rete_natura2000).
- b) Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio Conservazione della Natura.
- c) Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione di SIC e ZPS prodotte da altre regioni.
- d) Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE - La gestione dei siti della rete Natura 2000 a cura della Commissione Europea (DGXI).
- e) Guida al finanziamento Natura 2000 – Manuale guida aggiornato al 2007 commissionato dalla CE DG ambiente scaricabile all'indirizzo [http://www.minambiente.it/index.php?id\\_sezione=2672](http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2672).
- f) Piani di gestione di SIR-SIC-ZPS adottati o approvati sino a oggi in Toscana.
- g) Manuale Eurosite per la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (1999 integrato nel 2004).
- h) Manuale per la gestione di ZPS e IBA redatto dal Dipartimento Conservazione Natura della LIPU – Birdlife Italia e commissionato dalla Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nell'ambito del progetto “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas).
- i) Esperienze toscane di svolgimento di progetti LIFE Natura, ora LIFE+ Natura e Biodiversità.
- j) Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO): archivio georeferenziato realizzato dalla Regione Toscana a partire dal 2000, che raccoglie le segnalazioni di presenza disponibili corredate da valutazioni inerenti il livello di rarità e il grado di criticità delle specie, gli habitat e fitocenosi di particolare interesse conservazionistico, presenti in Toscana. Tale archivio, periodicamente aggiornato, costituisce uno strumento basilare per mettere in pratica in modo efficace corrette e mirate politiche di intervento per la conservazione delle specie e degli habitat a rischio nei territori interessati, per valutare la compatibilità di piani e progetti per la gestione e lo sviluppo del territorio, per svolgere politiche attive di gestione rivolte alla salvaguardia della biodiversità.
- k) Formulari standard Natura 2000: schede contenenti la lista degli habitat tra quelli indicati nell'allegato I, sezione 3.1 della Direttiva 92/43/CEE, presenti nel sito, con informazioni riguardo alla superficie, allo stato di conservazione e alla “tipicità” dell'habitat stesso; la lista delle specie di flora e fauna indicate nell'Allegato 2 della stessa Direttiva con informazioni relative a biologia, distribuzione e dimensione della popolazione; la lista delle altre specie la cui conservazione nel territorio del sito deve essere assicurata (specie di interesse nazionale o regionale, specie rare, popolazioni isolate, ecc.). Nella scheda è presente la descrizione del sito con informazioni sull'uso del suolo, la geomorfologia e litologia, la qualità ed importanza del sito rispetto agli obiettivi di conservazione previsti dalle Direttive, la vulnerabilità sia come importanza delle pressioni antropiche che come grado di fragilità degli habitat. Viene fornita, inoltre, l'informazione riguardo l'eventuale rapporto con aree protette nazionali o regionali e la delimitazione del sito, con relativa cartografia. Le indicazioni riportate nella

*Allegato A*

scheda forniscono anche una valutazione globale del valore del sito per la conservazione sia degli habitat naturali sia delle specie di flora e fauna, considerando tutti gli aspetti e gli elementi, anche non naturali, che possano incidere sulla conservazione del sito e sulla realizzazione degli obiettivi della Direttiva. Tali dati costituiscono, allo stato attuale, il patrimonio informativo di base ufficiale condiviso con il Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e con la Commissione Europea e sono scaricabili al seguente indirizzo [ftp://ftp.scn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede\\_e\\_mappe/Toscana](ftp://ftp.scn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Toscana).

- l) Manuale nazionale di interpretazione degli habitat 2009 (<http://vnr.unipg.it/habitat/>) redatto a cura della Società Botanica Italiana, Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura.
- m) Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana - rapporto tecnico finale – documento realizzato da LIPU su incarico del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
- n) Progetto comunitario Corine - Biotopes: realizzato dal 1985 al 1991 attraverso una prima ricognizione, su base bibliografica e sulla base di segnalazioni da parte di corrispondenti nazionali, delle valenze naturalistiche del territorio europeo; per l'Italia ha fornito un livello conoscitivo preliminare sui biotopi ed ha costituito uno dei riferimenti per l'individuazione dei siti Natura 2000.
- o) Piani di gestione di aree naturali protette: per i siti che ricadono in aree naturali protette, ulteriori elementi conoscitivi derivano dal Piano di gestione. Si tratta di uno strumento obbligatoriamente previsto per i Parchi nazionali, regionali e provinciali, ma talora realizzato anche per Riserve Provinciali ed ANPIL.
- p) Analisi ambientale dei Piani Territoriali Paesistici, dei PTC delle province e dei PRG comunali: rappresentano lo strumento per il governo del territorio ed in particolare programmano e regolano il consumo della risorsa suolo, pertanto risulterà essenziale acquisire le conoscenze in essi contenute, sia per una implementazione del quadro conoscitivo, sia per valutare eventuali impatti ed interrelazioni con i siti (elementi talora analizzati nell'ambito dei processi di VAS, valutazione integrata o valutazione di incidenza di detti piani).
- q) Check list flora e fauna del Ministero dell'Ambiente: il Servizio Conservazione della Natura in collaborazione con le Associazioni scientifiche ha definito un quadro conoscitivo del patrimonio naturalistico italiano attraverso l'elaborazione di banche dati faunistiche e floristiche.
- r) Analisi ambientali dei piani di settore: le informazioni di carattere ambientale contenute nei piani e programmi delle attività estrattive, di risanamento delle acque, dell'Autorità di Bacino, di riassetto idrogeologico, per l'agricoltura, di smaltimento dei rifiuti, per viabilità e trasporti, seppur effettuate in tempi e con finalità diverse, contribuiscono ad arricchire il quadro conoscitivo e ad individuare le interferenze negative e gli impatti sullo stato di conservazione dei siti.
- s) Attuazione della Direttiva Habitat e stato di conservazione di habitat e specie in Italia (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione per la Protezione della Natura – 2008).
- t) La fauna italiana dalla conoscenza alla conservazione (Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione per la Protezione della Natura – 2008).

Allegato A

**Allegato 3 - Scheda tipo per azione**

<b>Titolo:</b>	
<b>Numero:</b>	
<b>Localizzazione ed estensione in ettari:</b>	<i>Indicare il riferimento agli elaborati cartografici</i>
<b>Comuni in cui ricade il Sito:</b>	
<b>Tipologia azione :</b>	<i>IN, RE, IA, MR,PD (vedi pag.20)</i>
<b>Categoria temporale:</b>	<i>BT,MT,LT (vedi pag.21)</i>
<b>Importanza\urgenza:</b>	<i>EE, E, M,B (vedi pag.20)</i>
<b>Finalità:</b>	<i>La presente azione ha l'obiettivo principale di...</i>
<b>Descrizione dello stato attuale e contestualizzazione dell'azione nel PdG:</b>	<i>Breve sintesi delle criticità e delle possibili soluzioni da mettere in atto</i>
<b>Descrizione dell'azione, programma operativo e risultati attesi:</b>	
<b>Specie ed habitat obiettivo:</b>	<i>Riportare codice e denominazione delle specie e degli habitat come da allegati della Direttiva Habitat e Uccelli e della LR 56/00</i>
<b>Cause di minaccia</b>	
<b>Soggetto esecutore/promotore:</b>	
<b>Tempi e costi (i costi sono indicativi e non vincolanti):</b>	<i>Periodo: Costi:</i>
<b>Riferimenti programmatici e linee di finanziamento:</b>	<i>Comunitari, nazionali e regionali</i>
<b>Potenziali problematiche:</b>	
<b>Indicatori, metodologie per verifica dello stato di attuazione/avanzamento :</b>	<i>Indicatori tecnici: Indicatori scientifici:</i>
<b>Ente competente alla valutazione dei risultati:</b>	<i>Provincia/Parco</i>